SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 644-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE ZITO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1977 (V. *Stampati nn.* **929, 964** *e* **1212**)

d'iniziativa dei deputati PICCHIONI, TANTALO, BIANCO, GIORDANO, BOLDRIN, ZUCCONI, SANTUZ, FUSARO, ROCELLI (n. 929); MARIOTTI, DI GIESI, BANDIERA, MORO Dino (n. 964); DE MICHELIS, PELLICANI, ARFÈ, BARTOCCI, CACCIARI, RAICICH, TESSARI Alessandro, TIRABOSCHI, VILLARI (n. 1212)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 aprile 1977

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente:
Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia »

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 644, approvato dalla Camera dei deputati il 19 aprile scorso, contiene alcune modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, che diede a suo tempo un nuovo ordinamento alla Biennale di Venezia, e dispone inoltre un congruo aumento del contributo a carico dello Stato.

L'esperienza di quasi quattro anni dimostra che, ferma restando l'impalcatura fondamentale dello statuto, con tutti i suoi caratteri di novità, si rendono necessari alcuni aggiustamenti, intesi soprattutto a migliorare la funzionalità del consiglio direttivo della Biennale. L'attribuzione a quest'ultimo della somma dei poteri decisionali, e la necessità di un *quorum* altissimo, i due terzi dei componenti, per la validità delle sedute, hanno rallentato e spesso intralciato l'attività dell'organo direttivo. Il disegno di legge in esame prevede da un canto la istituzione di un comitato esecutivo per l'espletamento degli affari correnti, dall'altro la riduzione, in seconda convocazione, del *quorum* richiesto.

Un'altra innovazione di rilievo consiste nella possibilità che i membri del consiglio direttivo possano essere rieletti per il quadriennio immediatamente successivo, contrariamente a quanto prevede l'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438. Si ritiene, cioè, che non sia utile escludere *a priori* la rielezione di persone che possano aver maturato una esperienza preziosa. I direttori di settore, al contrario, non possono venire riconfermati nel loro incarico.

Le altre modifiche previste sono del tutto marginali o semplicemente formali, salva la norma che impone che una quota parte del bilancio annuale debba essere destinata all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento, e quella che fa carico al consiglio direttivo di promuovere annualmente un incontro pubblico con le organizzazioni culturali, sociali e politiche interessate ai settori di attività della Biennale.

Il contributo annuo dello Stato è fissato in lire 3.000.000.000, da iscriversi per un terzo nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e per i rimanenti due terzi in quello del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Non ci sono state, nella Commissione pubblica istruzione, osservazioni relativamente alla opportunità delle modifiche istituzionali, mentre è stata messa in rilievo l'entità del contributo statale, che appare notevole, sia rispetto ad altri organismi ed enti culturali, sia in raffronto alla situazione economica del Paese. In verità, il processo inflattivo da un canto e l'estendersi dai compiti della Biennale avevano reso il contributo di lire 1.000.000.000 previsto dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, assolutamente insufficiente alla organizzazione delle attività istituzionali. Già nel maggio del 1975 si dovette ricorrere ad una leggina per poter fare fronte alle necessità finanziarie dell'ente. D'altra parte, un bilancio sia pure sommario, delle ultime tre edizioni della Biennale giustifica a pieno la proposta di aumento del contributo contenuta nel disegno di legge.

Il rilancio della Biennale non è più un'ipotesi, bensì una realtà consolidata. La dimensione internazionale, così particolare dell'ente veneziano, è stata interamente recuperata, e si è accompagnata allo spiegarsi di un impegno democratico che è tra le caratteristiche più significative, e più nobili, della nuova Biennale. L'esempio più valido è forse fornito dalle manifestazioni per la Spagna tenute nel corso della edizione 1976.

Su altri due aspetti della Biennale conviene soffermarsi. Il primo è la sua « apertura » non solo in direzione del territorio (decentramento), ma anche in direzione delle forze e delle organizzazioni sociali e culturali, così come della Regione e degli altri enti locali. Il secondo è il carattere permanente di parte notevole della sua attività (Archivio storico dell'arte contemporanea; gruppi permanenti di lavoro). La Biennale insomma, da semplice « manifestazione » o insieme di « manifestazioni » tende a diventare una sede permanente di confronto e di ricerca, capace anche, per i profondi legami con la società circostante, di fungere da fattore notevole di crescita culturale ed artistica.

Una particolare citazione merita l'ultima edizione della Biennale, sia per il livello particolarmente alto di molte tra le sue manifestazioni, sia per il tentativo, riuscito, di occupare nuove aree di intervento, sia, infine per il grande successo di pubblico che ha avuto e l'esteso interesse che è riuscita a sollevare nella stampa e negli altri mezzi di comunicazione di massa.

Oggi la Biennale è a una svolta. O le si forniscono i mezzi finanziari necessari a garantirne lo sviluppo e la presenza nella vita culturale italiana ed internazionale, o si corre il rischio di pregiudicarne, in maniera forse irreparabile, il futuro.

Sono arrivati naturalmente alla Commissione pubblica istruzione gli echi delle polemiche che si sono sviluppate intorno alla decisione del consiglio direttivo della Biennale di fare del dissenso nei paesi dell'Est il tema centrale delle manifestazioni di quest'anno.

È opinione del relatore, come di altri commissari, che la questione della opportunità delle modifiche istituzionali e del finanziamento della Biennale debba essere distinta da quella relativa alla decisione di cui si parla. Quest'ultima è di competenza esclusiva degli organi direttivi della Biennale, e sarebbe una palese violazione dell'autonomia dell'ente il volerla valutare adesso in sede parlamentare. Resta ferma naturalmente la possibilità di un giudizio a posteriori su questa come sulle altre iniziative della Biennale.

Si confida perciò in una sollecita approvazione del disegno di legge n. 644, nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che contribuisce in maniera significativa al rafforzamento e alla espansione ulteriore di una istituzione culturale di così preminente importanza come la Biennale di Venezia.

ZITO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 maggio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA, *estensore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 maggio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

ROMANÒ, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, numero 438, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" avviene per invito rivolto agli autori dal Consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto *d*) dell'articolo 9 della presente legge ».

Art. 2.

Al primo comma lettera *a*) dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: « il sindaco di Venezia », sono aggiunte le parole: « o un suo delegato ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 della citata legge, è aggiunto il seguente comma:

« Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice presidente e del segretario generale, il Consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato ».

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della citata legge è sostituito dal seguente:

« I componenti il Consiglio direttivo, indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono immediatamente essere riconfermati limitatamente al quadriennio successivo ».

Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti ».

Art. 3.

Al terzo comma, n. 2, dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: « programmate e svolte », sono aggiunte le parole: « : quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della citata legge è inserito il seguente comma:

« Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il Consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attività della Biennale ».

Al secondo comma, lettera *e*) dell'articolo 9 della citata legge sono soppresse le parole: « nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso ».

Art. 4.

All'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, alla lettera *b*) del punto 1 del secondo comma, le parole: « uno dal Ministro per la pubblica istruzione » sono sostituite con le seguenti: « uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali ».

Alla lettera *a*) del punto 2 del comma sopracitato, le parole: « uno dal Ministro per la pubblica istruzione » sono sostituite con le seguenti: « uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: « quattro anni e », è aggiunta la parola: « non ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge è inserito il seguente comma:

« I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia ».

Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: « esperti », sono aggiunte le parole: « che hanno carattere consultivo ».

Art. 6.

L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia ", di cui agli articoli 5, punto *b*) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è fissato con decorrenza dall'anno 1977 in lire 3.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente nello Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 3.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo, di cui al primo comma, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

Art. 7.

All'onere annuo di lire 2.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui all'articolo 6 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105.